

## SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI - WHISTLEBLOWING

Segnaletica per l'Italia Srl ha predisposto un'apposita piattaforma informatica per la gestione delle segnalazioni in materia di Whistleblowing.

Il [decreto legislativo n. 24 del 2023](#) disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni nazionali o comunitarie che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'azienda, in modo che possano agire senza il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

### ***Come segnalare***

Le segnalazioni saranno gestite da un soggetto esterno (CdI Consulenti d'impresa) e potranno essere effettuate in totale anonimato in modalità scritta attraverso il pulsante presente all'interno del sito <https://www.segnaleticaperlitalia.it/>.

In alternativa è possibile effettuare la segnalazione al soggetto esterno in modalità orale: sistemi di messaggistica vocale o mediante un incontro diretto segnalazione. [Vai sul sito per la segnalazione orale.](#)

I soggetti possono esercitare il diritto di segnalazione di violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo presso l'impresa.

Le segnalazioni devono riguardare fatti di cui il Segnalante abbia conoscenza, avendo lo stesso Segnalante fondati motivi di ritenere che le informazioni segnalate siano vere al momento della segnalazione.

Le segnalazioni devono essere effettuate tempestivamente rispetto alla conoscenza dei fatti in modo da renderne concretamente possibile la verifica.

Non costituiscono segnalazioni c.d. whistleblowing: le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro, ovvero inerenti al proprio rapporto con le figure gerarchicamente sovraordinate; le comunicazioni o i reclami relativi ad attività di natura commerciale o di servizi al pubblico.

### ***Chi può segnalare***

Le segnalazioni possono essere presentate da:

- i dipendenti, i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, i consulenti, i titolari di un rapporto di collaborazione, i volontari e i tirocinanti anche non retribuiti che svolgono la propria attività lavorativa presso l'azienda;
- i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi che svolgono la propria attività lavorativa presso l'impresa;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso l'azienda.

### ***Cosa segnalare***

L'oggetto della segnalazione nei casi di whistleblowing può comprendere diverse casistiche quali illeciti, reati o rischi, sia che essi siano avvenuti, tentati o premeditati, a danno dell'interesse economico e patrimoniale dell'amministrazione pubblica o privata. In definitiva, si possono raggruppare le varie azioni, omissioni o i differenti comportamenti sanzionabili nelle seguenti categorie:

- in violazione del Codice di comportamento o di altre disposizioni interne all'organizzazione;
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- in grado di arrecare danni o pregiudizi patrimoniali all'azienda e/o alla sua immagine, ma anche agli altri dipendenti o a chiunque svolga attività presso il medesimo ambito imprenditoriale;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea e delle disposizioni nazionali che ne danno attuazione
- in grado di generare danni all'ambiente o alla salute e alla sicurezza del personale, dei clienti o dei cittadini;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea.